CITTÀ DI BOSA
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n.20093

Bosa, 30.11.2016

Ai Sig.ri Responsabili di Area
e p.c. al Sig. Sindaco
SEDE
Rispettivi indirizzi PEC

OGGETTO: D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 Anticorruzione e del D.Lgs. 33/2013 e Trasparenza - Principali novità

Sulla G.U.R.I. n. 132/2016 è stato pubblicato il D.lgs. n. 97/2016 recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" entrato in vigore il 23 giugno.

Il decreto apporta importanti modifiche al D.lgs. n. 33/2013 con particolare riferimento all'ambito di applicazione degli **obblighi e delle misure in materia di trasparenza della P.A**,

Con la presente, si forniscono alcune indicazioni generali finalizzate ad inquadrare sistematicamente le principali innovazioni normative.

L'attività delle amministrazioni pubbliche nel secondo semestre del 2016 deve essere caratterizzata dall'applicazione delle rilevanti novità contenute nel D.Lgs. n. 97/2016.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 1, comma 1, del suindicato decreto, la trasparenza è ora intesa come "*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa….*".

Si tratta di una innovazione rilevante finalizzata a garantire la libertà di accesso ai dati e ai documenti in possesso della P.A. tramite quello che viene definito "accesso civico". Questo strumento, come noto, è stato introdotto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sua versione originaria si sostanziava nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui la P.A. aveva omesso la pubblicazione, nei casi in cui vi era obbligata.

In pratica, l'accesso non era totalmente libero, ma scaturiva solo come conseguenza del mancato rispetto da parte della P.A. del relativo obbligo di pubblicazione.

***Freedom of information act* (FOIA)**

Con il D.lgs. n. 97/2016 si amplia tale possibilità prevedendo **l'accesso ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione** allo scopo di favorire "*forme diffuse di controllo sul*

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Viene così introdotto il FOIA (*Freedom of information act*) ovvero il meccanismo analogo al sistema anglosassone che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare, seppure nel rispetto di alcuni limiti tassativi finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi pubblici :

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso non è altresì consentito, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto è, inoltre, escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, l'Autorità Nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Rispetto alla procedura di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art. 22 e segg. della L. n. 241/90, l'accesso civico è consentito senza alcuna limitazione soggettiva (ovvero non bisogna dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata), non deve la richiesta essere motivata ed è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione per la relativa riproduzione).

Relativamente alla procedura è previsto che l'istanza può essere trasmessa per via telematica o secondo le tradizionali modalità (consegna al Protocollo generale o trasmissione a mezzo posta) ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1. all'Ufficio che detiene i dati , le informazioni o i documenti;
2. all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
3. ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente;
4. responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (solamente per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria);

L'amministrazione ha l'obbligo di individuare i controinteressati e di dare comunicazione della richiesta agli stessi. I controinteressati possono presentare (entro 10 gg dalla ricezione) una motivata opposizione.

Il procedimento di accesso civico si conclude con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente i dati o i documenti al richiedente, ovvero a pubblicarli sul sito se i dati sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta nonostante l'opposizione del controinterressato, l'Amministrazione né da comunicazione al contro interessato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del contro interessato.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 dell'art. 5, il richiedente può:

-presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera *a)*, il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR.

Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al DIFENSORE CIVICO competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5 *bis*, comma2, lettera *a)*, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Modifiche sugli obblighi di pubblicazione e anticorruzione

Il D.Lgs 33/2013 individua in modo chiaro competenze e adempimenti in capo ai diversi soggetti che operano nella pubblica amministrazione. Il comma 1 dell'art. 43 prevede che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza *"…..svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".*

Il comma 3 dello stesso art. 43 stabilisce che "*I dirigenti responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*"

Ne consegue che, in base alla norma, ciascun Responsabile di Area deve garantire e assicurare la pubblicazione degli atti, dei dati e delle informazione nella sezione "Amministrazione Trasparente". Sul punto è bene richiamare l'attenzione sull'art. 9 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) il quale dispone che "*Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale*"

In linea generale, si evidenzia che in base all'art. 2, comma 2 del medesimo decreto gli obblighi di pubblicazione ivi previsti vengono assolti mediante la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati nel sito istituzionale, in conformità alle regole tecniche stabilite nell'allegato A del decreto stesso. In base all'art. 9, nella home page del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" al cui interno sono contenuti i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. I documenti, i dati e le informazioni sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del CAD, e sono riutilizzabili senza altro onere se non quello di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. L'amministrazione deve assicurare la qualità dei dati pubblicati, ed in particolare l'integrità, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, ed il costante aggiornamento. Essi, in base all'art. 8, vanno pubblicati tempestivamente e per un periodo di 5 anni decorrente dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dal quale decorre l'obbligo di pubblicazione, ad eccezione di quelli relativi agli organi politici e ai dirigenti. Il termine di 5 anni può essere abbreviato dall'ANAC "*sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso* ".

In sintesi le principali modifiche e/o integrazioni:

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Il decreto in oggetto introduce l'art. 4-bis del D.Lgs 33/2013 il quale prevede che ciascuna amministrazione pubblicherà sul proprio sito, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", i dati dei propri pagamenti, con l'indicazione della tipologia di spesa, dell'ambito temporale di riferimento e dei beneficiari, con esclusione delle spese di personale che vengono pubblicate in altre sezioni, ai sensi degli articoli da 15 a 20 del D.Lgs 33/2013.

Durata dell'obbligo di pubblicazione Viene abrogato il comma 2 dell'art. 9 del D.lgs 33/2013 che prevedeva le sezioni del sito di archivio. La disciplina vigente prevede, in sintesi, che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono rimanere sul sito web per un periodo di 5 anni o, per alcune tipologia di dati, per un periodo inferiore determinato dall'ANAC, oltre il quale vengono eliminati dal sito, ma possono essere chiesti con le modalità dell'accesso civico.

Previsione di link a documenti esistenti (collegamento ipertestuale interno) ed alle banche dati nazionali (collegamento ipertestuale esterno)elencate nell'allegato B del decreto in parola (art. 9 e art 9 bis);

Pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale La disposizione dell'art. 11 specifica la definizione di atti generali ai fini della trasparenza. Pertanto devono essere pubblicati sul sito web istituzionale i riferimenti normativi, le direttive e le circolari, i programmi e le istruzioni, ogni atto che dispone sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

Procedimenti amministrativi La disposizione sulla pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento rimane sostanzialmente invariata, le modifiche attengono all'obbligo di pubblicare l'ufficio responsabile del procedimento e non più il nome del responsabile del procedimento. Viene meno l'obbligo di pubblicazione dei risultati delle indagini di customer satisfaction , delle convenzioni-quadro e delle ulteriori modalità di accesso ai dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Incarichi di collaborazione e consulenza Nel caso di conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, la pubblicazione degli estremi dell'atto di incarico, della ragione dello stesso, del compenso, nonché dell'avvenuta comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, **sono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei compensi** . Tali dati sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico stesso; In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.

Provvedimenti amministrativi Viene modificato l'art. 23 del dlgs 33/2013. Non è più necessario pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e dei concorsi e prove selettive. **Rimane l'obbligo di pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e degli accordi stipulati dall'amministrazione, specificando il riferimento agli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della legge 241/1990** (accordi integrativi o sostitutivi del procedimento e accordi fra pubbliche amministrazioni). Viene abrogata la disposizione che prevede le modalità di pubblicazione. Rimane in vigore "*Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione Trasparente", **gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti…"***

Si evidenzia, infine, che è stata abrogata la norma contenuta nell'art. 39, comma 1, lettera b) che prevedeva a carico della P.A. l'obbligo di pubblicare gli schemi di provvedimento prima che siano portati ad approvazione, le delibere di adozione e approvazione ed i relativi allegati riguardanti gli atti di governo del territorio (tra cui piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e attuativi nonché le varianti).

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi – Rispetto al vigente articolo 14 del D.Lgs n. 33/2013 Viene ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della norma, attualmente riferita ai titolari di incarichi politici, estendendola ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione ed **ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17 comma 1bis del D.LGs 165/2001.**

Viene modificata la nozione di titolare di incarichi politici di livello statale, regionale e locale (facendo riferimento agli incarichi politici "anche se non di carattere elettivo" anziché agli incarichi politici "di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico");

Viene introdotto l'obbligo per il dirigente di comunicare all'amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, e per l'Amministrazione di pubblicare sul sito l'ammontare complessivo degli emolumenti per ciascun dirigente (comma 1-ter art. 14);

I dati obbligatori da pubblicare sono:

- ✓ atto di nomina o proclamazione;

- ✓ curriculum;
- ✓ compensi e rimborsi connessi alla carica, spese di viaggio e missioni;
- ✓ dati relativi ad altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- ✓ altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- ✓ dichiarazioni di cui all'art. 2 della Legge 441/1982 (dichiarazione dei redditi e dichiarazione patrimoniale), nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai partenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

La disposizione infine specifica che gli obiettivi di trasparenza devono essere riportati nei contratti di conferimento degli incarichi dirigenziali e, conseguentemente, il loro mancato raggiungimento comporta responsabilità dirigenziale (comma 1quater art. 14)

Rafforzamento dei compiti del Nucleo di Valutazione o dell'organismo indipendente di valutazione per la verifica ed attuazione delle misure di trasparenza. La norma, poi, pone in capo all' OIV due tipi di verifiche.

La prima è di coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance. La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo, infine, riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Performance E' modificato il comma 2 dell'art.20, che prevede per pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicazione dei criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. E' inoltre abrogato il comma 3.

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture La disposizione dell'art. 31 del decreto in oggetto conferma gli obblighi già previsti dall'art. 1 comma 32 della legge 190/2012, richiamando la possibilità dei collegamenti ipertestuali con le banche dati, e, inoltre, richiama gli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo codice degli appalti, decreto legislativo n. 50/2016. Il predetto decreto legislativo n. 50/2016 prevede, all'art. 29, la pubblicazione delle seguenti informazioni e documenti:

- ✓ tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
- ✓ tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
- ✓ il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, entro due giorni dall'adozione;
- ✓ la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
- ✓ i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Sovvenzione – contributi e vantaggi economici Gli artt. 26 e 27 del decreto in oggetto stabiliscono che le Pubbliche Amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro. La disposizione **si riferisce a tutti i provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.** La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 104/2010. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico – sociale degli interessati.

Pertanto, ai sensi dell'art. 26, del predetto D.LGs 33/2013, sono da pubblicare i dati relativi alle somme da corrispondere ad imprese e professionisti privati unicamente nella misura in cui questi sono individuati da specifiche disposizioni quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario consistenti in sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici.

Non è prevista la pubblicazione dei compensi dovuti dalle PP.AA. a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici servizi e forniture

L'art. 26, comma 2 del D.LGs 33/2013, inoltre, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiore a mille euro. In base a quanto stabilito dalla norma, questi sono da intendersi sia se erogati con un unico lotto, sia con atti diversi ma che nel corso dell'anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario. Ove, quindi, l'amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei mille euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto, di cui all'art. 27 comma b) del decreto, è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia. Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale si deve ritenere che l'amministrazione sia comunque tenuta a pubblicare l'atto di concessione, ancorchè emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs 33/2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto. Peraltro, tenuto conto che, in forza dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione è condizione per l'efficacia, i suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

Irrogazione di sanzioni per la violazione delle misure sulla trasparenza L'art. 45 attribuisce all'ANAC il controllo sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione; ove a seguito dell'esercizio di poteri ispettivi l'Autorità riscontri la mancata pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del D.Lgs 33/2013, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento

costituisce illecito disciplinare. **L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla norma vigente , il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine ed influisce sulla corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.** Infine l'art. 47 attribuisce all'ANAC il potere di irrogare sanzioni pecuniarie da 500 a 10.000 euro per la violazione degli obblighi relativi alla comunicazione e alla pubblicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 . In tal senso **l'ANAC in data 16 Novembre ha approvato il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio.**

Per quanto non previsto nella presente nota, si rinvia alle norme vigenti in materia.

I destinatari in indirizzo sono tenuti ad un rigoroso rispetto dell'anzidetta normativa e nel contempo ad assicurare alla stessa la più ampia conoscenza tra i dipendenti interessati. A tal fine, per opportuna conoscenza si allega in copia il D.Lgs 33/2013 aggiornato.

Gli stessi Responsabili di Area vorranno altresì comunicare al sottoscritto, entro il giorno 09 Dicembre p.v. i nominativi dei responsabili della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, e dei loro sostituti, che ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs 33/2013, saranno indicati in un'apposita sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, fermo restando che in caso di contemporanea assenza dei predetti responsabili della pubblicazione, quanto sopra è da intendersi in capo a ciascun Responsabile di Area.

La presente verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013.

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Antonio Mastinu